

## Estratto dalla Costituzione della Repubblica italiana

### COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

#### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

#### *PRINCIPI FONDAMENTALI*

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292 , 371 , 481 , 511 , 1177 ], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

#### PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

##### TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

**Art. 18.**

**I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [vedi artt. 19, 20, 39(Libertà sindacale), 49].**

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

##### TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

**Art. 39.**

**L'organizzazione sindacale è libera [vedi art. 18 (Libertà associativa)].**

**Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.**

**E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.**

**I sindacati registrati hanno personalità giuridica.**

**Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.**

**Libertà sindacale:** per libertà sindacale deve intendersi la facoltà o il diritto di costituire associazioni sindacali: il cittadino inoltre dev'essere libero di potervi aderire oppure uscirne senza limitazione. Si intende anche un'autonomia dai pubblici poteri, senza la possibilità per questi ultimi di interferire sugli scopi perseguiti dai sindacati e dai loro associati.

### **Costituzione Italiana: Art. 39 – Libertà sindacale.**

L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. (1).

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. (2).

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. (2).

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. (2) (3).

### **Note**

- (1) *La libertà sindacale rappresenta un'articolazione della generale libertà di associazione di cui all'art.18 della Costituzione. Essa si sostanzia nella libertà dei sindacati di svolgere liberamente la propria attività, ciò che implica autonomia organizzativa, negoziale ed amministrativa; e nella libertà dei singoli di aderire o meno ad un'organizzazione sindacale. A tale ultimo riguardo la legge prevede delle eccezioni alla libertà in esame a carico di alcune figure professionali, ad esempio gli appartenenti alla polizia (art. 82, l. 1 aprile 1981, n. 121).*
- (2) *Il secondo, il terzo ed il quarto comma devono essere letti in modo unitario. Essi introducono il tema della registrazione dei sindacati, pensata dal costituente allo scopo di attribuire ad essi maggiore forza contrattuale grazie alla personalità giuridica. Tuttavia, il meccanismo in esame non ha mai ricevuto attuazione e ciò sia perché nessuna legge, a riguardo, è stata emanata, sia, soprattutto, perché i sindacati hanno visto con diffidenza la eventuale registrazione, temendo che essa avrebbe coinciso con l'imposizione di controlli e limiti penetranti. Ad oggi, quindi, i sindacati sono associazioni non riconosciute che stipulano contratti collettivi efficaci solo nei confronti dei loro iscritti. La giurisprudenza, però, è arrivata a riconoscere che questa efficacia si estende alla generalità dei lavoratori (o dei datori di lavoro), anche se non aderenti al sindacato.*
- (3) *A livello comunitario l'azione dei sindacati viene considerata con particolare riguardo alla contrattazione, alla negoziazione ed al ricorso ad azioni collettive in favore degli iscritti (art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).*

### **Relazione al Progetto della Costituzione**

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

### **Art. 39**

Per l'organizzazione sindacale, tra i due estremi dell'assenza d'ogni norma – che ha reso in più casi necessario l'intervento di una legge per rendere obbligatorio il contratto collettivo – e l'opposto e pesante sistema di regolazione minuta e pubblica, a tipo fascista, si è adottato il criterio della libertà senza imposizione di sindacato unico. Vi è il solo obbligo di registrazione a norma di legge, per i sindacati che intendono partecipare alla stipulazione di contratti collettivi; e questo avviene mediante rappresentanze miste costituite a tal fine e proporzionali per numero agli iscritti nei sindacati registrati.

### **Costituzione Italiana: Art. 18 – Libertà associativa.**

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39 e 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

#### **Note**

*(1) L'associazione si differenzia dalla riunione perché la partecipazione, stabile, si basa su un ideale che accomuna i soggetti. La libertà di associazione ha varie implicazioni: oltre a quella di associarsi e di scegliere di non farlo, essa garantisce la libertà del singolo che si associa nonché quella della associazione in un contesto pluralistico. In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito come la libertà negativa di non associarsi sia da considerarsi rispettata anche quando una categoria di soggetti è obbligatoriamente inquadrata entro enti pubblici purché ciò avvenga nel rispetto dei principi costituzionali. La stessa Costituzione contempla la libertà associativa in relazione ai sindacati (39 Cost.) ed ai partiti politici (49 Cost.). A livello comunitario la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea la accosta al campo "politico, sociale e civico" (art. 12).*

*(2) Pertanto, sono non sono ammesse associazioni che sono volte, direttamente o indirettamente, alla commissione di reati, come le associazioni a delinquere (416, 416 bis c.p.).*

#### **Relazione al Progetto della Costituzione**

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947).

#### **Art. 18**

Per il diritto d'associazione si adotta un criterio, che è garanzia di vasta libertà: le attività che ciascuno ha diritto di svolgere individualmente, nei limiti della legge penale, possono essere svolte anche in forma associata.